

2003: — 15.000;

2004: — 15.000.

32. 021. (ex 30. 04.) Pinto, Massidda, Cossa, Nuvoli, Porcu, Onnis, Cuccu, Mereu, Marras.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 59, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. Il comma 4 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che esso non trova applicazione qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) il personale sia stato posto in quiescenza da aziende private antecedentemente alla data del 1° gennaio 1998 nel rispetto dei requisiti generali previsti dalle disposizioni che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per quanto riguarda l'anzianità contributiva e l'età anagrafica;

b) l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche, in qualsiasi forma, incluso il collegamento all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, sia ad esclusivo carico delle forme pensionistiche integrative, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

c) qualora il personale in quiescenza sia iscritto ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1997, n. 357, tali regimi non devono presentare le anomalie di bilancio di cui ai commi 32 e 33 del presente articolo.

32. 016. (ex 30. 06.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono abrogati.

32. 09. (ex 30. 0. 14.) Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Labate, Fioroni.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 le parole: « superiore al 74 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore al 74 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

32. 017. (ex 30. 0. 54.) Alberto Giorgetti, Porcu.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 le parole: « 74 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 67 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

32. 018. (ex 30. 0. 55.) Alberto Giorgetti, Porcu.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e re-

gistri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il punto 13-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 13-*ter* . Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'*handicap* ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

32. 010. (ex 30. 0. 37.) Giacco, Battaglia.

Dopo l'articolo, 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il punto 13-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 13-*ter*. Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minoranze civili e dell'*handicap* ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

32.019 (ex 30. 0. 53.) Alberto Giorgetti, Porcu.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 413.17 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire tre milioni a 2.324,06 euro. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

32. 011. (ex 30. 0. 42.) Lucà.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, è elevato da 200.000 lire mensili per tredici mensilità a 154, 37 euro per tredici mensilità.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 25.000;
2003: — 25.000;
2004: — 25.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

32. 012. (ex 30. 0. 41.) Lucà, Battaglia, Turco, Zanotti, Giacco, Ruzzante, Bolognesi.

(A.C. 1984 - Sezione 6)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 46.

(Assegnazione di fondi).

1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge n. 448 del 1998, per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione Veneto ».

46. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1984 - Sezione 7)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 47.

*(Disposizioni in materia di
trasmissioni televisive).*

1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: « a mezzo di reti via cavo o via satellite » sono aggiunte le parole: « ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 47.

*(Disposizioni in materia di
trasmissioni televisive).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

*(Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è abrogato;

2) al comma 11, ultimo periodo, le parole: « qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante

fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 e,» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.911;

2003: — 12.911;

2004: — 12.911.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

47. 4. (ex 41. 011.) Brugger, Zeller, De-tomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Sulla base del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta ufficiale* n. 286 del 6 gennaio 2001, sono previsti incentivi per l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato del « digitale terrestre », sia in termini economici che in termini di accesso alle frequenze.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono definiti mediante decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

47. 1. (ex 41. 2.) Lusetti, Pasetto, Gentiloni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Sulla base del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato dall'Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni con delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta ufficiale* n. 286 del 6 gennaio 2001, sono previsti incentivi per l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato del « digitale terrestre », sia in termini economici che in termini di accesso alle frequenze.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono definiti mediante decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

47. 2. (ex 41. 4.) Panattoni, De Luca, Rognoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il contributo statale previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è incrementato per l'anno 2002 di 44 milioni di euro e per l'anno 2003 di 13 milioni di euro, destinati esclusivamente all'acquisto di apparati di utenze per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via *Internet*, da parte di persone fisiche e giuridiche, nonché per il finanziamento del primo canone di abbonamento ai servizi di ricezione e diffusione dati a larga banda, per un importo non superiore a 77 euro per abbonamento, da corrispondere ai nuovi abbonati, fino a concorrenza dello stanziamento previsto per ciascun anno. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di rimborso del primo canone di abbonamento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

47. 3. (ex 41. 1.) Lusetti, Gentiloni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
47.10 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire la parola: analogica con la parola: digitale.

0. 47. 10. 1. Lusetti, Boccia.

Sopprimere l'ultimo periodo.

0. 47. 10. 2. Lusetti, Boccia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale, sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle Comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.

47. 10. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. Alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni e che effettuano investimenti per lo sviluppo dei sistemi di trasmissione a larga banda è riconosciuto un credito d'imposta fino al limite annuo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Il credito d'imposta non concorre alla determinazione del reddito imponibile

ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1.

4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è previsto, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, uno stanziamento pari a 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

47. 02. (ex 41. 02.) Lusetti, Pasetto, Gentiloni.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. Alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni e che effettuano investimenti per lo sviluppo dei sistemi di trasmissione a larga banda è riconosciuto un credito d'imposta fino al limite annuo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Il credito d'imposta non concorre alla determinazione del reddito imponibile ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1.

4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è previsto, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, uno stanziamento pari a 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

47. 03. (ex 41. 03) Panattoni, De Luca, Rognoni.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).* — A decorrere dal 1° gennaio 2002, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi com-

presi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.164,57;

b) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.549,38;

c) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 774,69;

d) alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o superiore a dieci; alberghi 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 309,88;

e) campeggi, villaggi turistici e con ricettività superiore a 1.500 ospiti: euro 1.549,38; con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 774,69;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;

mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 154,94. »

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive e i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono percentualmente commisurati all'annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 26.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

47. 04 (ex 41. 04.) Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).* — A decorrere dal 1° gennaio 2002, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi com-

presi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.267,86;

b) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.580,36;

c) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 790,18;

d) alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o superiore a dieci; alberghi 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 316,07;

e) campeggi, villaggi turistici e con ricettività superiore a 1.500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 790,18;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 158,04.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono percentualmente commisurati all'annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

47. 05. (ex 41. 010.) Zeller, Brugger, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Disposizioni in materia di riassetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze).

1. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 249 del 1997, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti titolari di concessione comunitaria nazionale sono autorizzati ad accendere nuove frequenze, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, fino al raggiungimento di copertura del territorio di cui al comma 5. Trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la nuova frequenza si intende autorizzata. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 14 gennaio 2000, n. 5, provvede all'assegnazione definitiva delle frequenze, previa acquisizione della necessaria documentazione tecnica ».

47. 08. (ex 41. 05.) Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi, Gibelli.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, le parole: « quaranta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « ottanta milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 35;

2003: — 35;

2004: — 35.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

47. 07. (ex 41. 09.) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

(A.C. 1984 - Sezione 8)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 2.

(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico).

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro ».

2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: « la detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1 si applica per il primo figlio » sono sostituite dalle seguenti: « la

detrazione prevista alla lettera *a)* del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio ».

3. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera *c-bis)* è inserita la seguente:

« *c-ter)* le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; ».

4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.

5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge ».

6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 2.

(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese

sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico).

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, sostituire le parole da: 516, 46 euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 671,40 euro per ciascun figlio a carico: ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 23.240,56 euro e fino a 36.151,98 euro con più di un figlio a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e fino a 41.316,55 euro con più di due figli a carico.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 4 (vedi 2. 47) Bandoli, Bielli, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Lumia, Pecoraro Scanio, Realacci, Rocchi, Zanella.

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, sostituire le parole: 516,46 euro con le seguenti: 671,40 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo, numero 1, sostituire le parole: 36.151,98 euro con le seguenti: 23.240,56 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 3. (ex * 2. 21 e * 2. 25) Calzolaio, Bolognesi.

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, numero 1, sostituire le parole: 36.151,98 euro con le seguenti: 56.300 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

al numero 2), sostituire le parole: 41.316,55 euro con le seguenti: 61.300 euro.

al numero 3), sostituire le parole: 46.481,12 euro con le seguenti: 66.300 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

2. 1 (ex 0. 2. 54. 1. e vedi 2. 11) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, numero 1), sostituire le parole: 36.151,98 euro con le seguenti: 40.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

al numero 2), sostituire le parole: 41.316,55 euro con le seguenti: 50.000 euro.

sopprimere il numero 3).

al numero 4) sostituire la parola: quattro con la seguente: tre

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, L'Ulivo

2. 32 (ex 0. 2. 54. 1. e vedi 2. 11) Morgando, De Franciscis.

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, sopprimere i numeri 2) e 3).

2. 36 Grandi, Buffo, Benvenuto, Bellini.

Al comma 1, capoverso b), quarto periodo, sopprimere il numero 4).

2. 5. (vedi 2. 2) Grandi, Buffo, Benvenuto, Bellini.

Al comma 1, capoverso b), numero 4), aggiungere, in fine ,le seguenti parole: a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 51.645, 69 euro.

2. 33 Grandi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia superiore al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1-quater. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non sia fruibile ai sensi del comma 1-ter, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente ai benefici non fruiti, a valore sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del comma 1-quater.

1-sexies. Per le finalità previste dal comma 1-quater, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978; apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

2. 37 (ex 2. 51) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia superiore al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in compensazione dell'imposta comunale sugli immobili.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente al minor gettito ICI degli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 1-ter, risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente debitamente deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun anno. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 6 (ex 2. 16) Pinza, Morgando, Bianco, De Franciscis, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Boccia, Frigato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, quando non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione, è garan-

tito un assegno annuo del Ministero del tesoro pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure dal sostituto d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero del tesoro, con modalità stabilite entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Conseguentemente:

*al medesimo articolo, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 6.*

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 7 (ex 2. 4) Grandi, Tolotti, Coluccini, Buffo, Benvenuto, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle detrazioni di cui al comma 1 eccedenti l'imposta lorda si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 10 per cento;

all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 6 per cento;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le parole: 10 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 8 (ex 2. 22) Nicola Rossi, Visco, Roberto Barbieri, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Pistone, Michele Ventura, Villetti, Intini, Violante.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È elevata al 100 per cento la deducibilità dal reddito complessivo delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle pratiche di adozione, di cui alla lettera *l-bis* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

2. 9 (ex 2. 41) Pecoraro Scanio, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, da personale cooperante o volontario — residente in Italia o all'estero — impiegato da organizzazioni non governative, riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 1987, concernente la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

2. 11 (ex 2. 18) Giovanni Bianchi, De Franciscis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i percettori dei redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, impiegati da organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 1987, concernente la « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo » — sia residenti in Italia che all'estero e a prescindere dalla durata temporale del contratto — la base imponibile previdenziale e fiscale — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — è costituita dai redditi convenzionali stabiliti dai compensi convenzionali ai sensi della legge n. 288 del 1991 determinati con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

2. 12 (ex 2. 17) Giovanni Bianchi, De Franciscis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono escluse dal reddito individuale ai fini fiscali le provvidenze di natura assistenziale decise dai comuni, nell'ambito delle loro disponibilità di bilancio, per particolari e specifiche ragioni a favore di determinate figure sociali. Le provvidenze di cui sopra debbono risultare dal regolamento comunale o da delibera del consiglio comunale. La presente norma è valutata nel costo di 516.456,90 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 14 (ex 2. 6) Buffo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) per ciascuna persona indicata nell'articolo 433 del codice civile, che abbia superato i sessantacinque anni non autosufficiente che conviva con il contribuente, e che sia titolare di un reddito non superiore al trattamento minimo INPS:

1) 516,46 euro, se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro;

2) 208,23 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 36.151,98 euro e 51.634,22 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 15 (ex 2. 15) Pinza, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Morgando, Frigato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi è aggiunto il comma seguente:

13. 1. Qualora il percettore del reddito sia l'unico componente del nucleo familiare, ha diritto ad una detrazione dall'imposta lorda secondo i seguenti importi:

a) 500 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 20.000 euro;

b) 300 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 30.000 euro;

c) 100 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 50.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

2. 16 (ex 2. 40) Pecoraro Scanio, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con riferimento ai redditi 2001, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 aprile 2002, all'adeguamento

percentuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13, 13-bis e 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, decreto-legge-l'Ulivo.

2. 31 (ex 1984/ VI/ 2. 3) Pinza, Santagata, Lettieri, Frigato, Stradiotto, Bottino, Benvenuto.

Al comma 3, dopo il capoverso c-ter), aggiungere il seguente:

c-quater) le spese di carburante per veicoli delle persone disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 34 (ex 2. 46) Alberto Giorgetti, Fiori.

Al comma 3, dopo il capoverso c-ter), aggiungere il seguente:

c-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi- L'Ulivo

2. 25 (ex 2. 34) Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 3), dopo il capoverso c-ter, aggiungere il seguente

c-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

2. 26 (ex 2. 35) Cento, Lion.

Al comma 3), dopo il capoverso c-ter, aggiungere il seguente:

c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

2. 13 (ex 2. 7) Pasetto, Duca, Lusetti, Giachetti, Gentiloni, Tuccillo.

Al comma 3), dopo il capoverso c-ter, aggiungere il seguente:

c-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo

2. 24 (ex 2. 36) Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) spese di carburante per veicoli adattati per la mobilità delle persone disabili non deambulanti;

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

2. 17 (ex 2. 19 e 2.8) Delbono, Fistarol, Molinari, Duilio, Carbonella, Squeglia, Camo, Pasetto, Duca, Lusetti, Di Gioia, Giachetti, Gentiloni, Tuccillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente

e-bis) spese di carburante per i veicoli delle persone disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

2. 39 (ex 40. 054) Maura Cossutta, Pistone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi è aggiunto, in fine, il numero:

27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

2. 35 (ex 2. 29) Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 5, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: sono deducibili fino alla fine del periodo con le seguenti: sono deducibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la copertura degli oneri recati dal presente comma è conseguentemente variata la misura delle accise gravanti sui tabacchi e sui superalcolici.

2. 41. (ex 2. 24.) Massidda.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

2. 18 (ex 2. 27) Pistone, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 19 (ex 2. 12) Pinza, Morgando, Stradiotto, Iannuzzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'anno 2002 si applica il comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente:

all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

2002: — 969.077 (a);

2003: — 1.230.755 (a);

2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

aggiungere la seguente voce:

accantonamenti di segno negativo

2002: — 6.549.553 (a);

2003: — 1.491.305 (a);

2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al 17 per cento ».

ART. 50-ter.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

8. Con uno o più decreti, del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti

delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -L'Ulivo.

2. 20 (ex 2. 23) Visco, Roberto Barbieri, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Villetti, Violante, Michele Ventura, Morgando, Lion, Pistone, Nicola Rossi, Intini, Pennacchi.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Il Ministro del tesoro provvede entro trenta giorni con proprio decreto a disporre la restituzione del drenaggio fiscale dovuto per un livello di inflazione superiore al 2 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. All'articolo 12 della legge n. 409 del 2001 sostituire « 2,5 per cento » con « 12,5 per cento ». Al medesimo articolo sostituire « 12 per cento » con « 60 per cento ».

8. L'articolo 13 della legge n. 383 del 2001 è soppresso.

all'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) L'importo dell'imposta sostitutiva è fissato al 12,5 per cento.

all'articolo 4, comma 2:

sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12,5 per cento;

sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.